

In caso di risposta negativa alla prima questione:

- 2) Se [l'articolo] 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009, debba essere interpretato estensivamente, alla luce delle sentenze della Corte del 23 novembre 2000, *Elsen* (C-135/99 ⁽³⁾), EU:C:2000:647) e del 19 luglio 2012, *Reichel-Albert* (C-522/10 ⁽⁴⁾), EU:C:2012:475), nel senso che lo Stato membro competente deve prendere in considerazione il periodo di cura dei figli anche quando, prima e dopo il periodo di cura dei figli, la persona che provvede alla loro cura abbia effettivamente maturato periodi rilevanti ai fini pensionistici, a titolo di lavoro o di formazione, esclusivamente nel regime di tale paese, ma non abbia versato contributi nell'ambito di tale regime nel periodo immediatamente precedente o successivo al periodo di cura dei figli.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).

⁽³⁾ ECLI:EU:C:2000:647, *Elsen*

⁽⁴⁾ ECLI:EU:C:2012:475, *Reichel-Albert*.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Kleve (Germania) il 14 maggio 2021 —
AB e a. / Ryanair DAC**

(Causa C-307/21)

(2021/C 310/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Kleve

Parti

Ricorrenti: AB e a.

Resistente: Ryanair DAC

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo sia tenuto a pagare la compensazione pecuniaria prevista in caso di cancellazione del volo della quale il passeggero non sia stato informato almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto, anche qualora detto vettore abbia inviato la comunicazione in tempo utile prima della scadenza delle due settimane all'unico indirizzo di posta elettronica fornitogli al momento della prenotazione, senza peraltro essere a conoscenza del fatto che tale prenotazione fosse stata effettuata a mezzo di un intermediario oppure tramite la sua piattaforma Internet e che l'indirizzo di posta elettronica indicato dalla piattaforma di prenotazione consentisse di raggiungere al massimo l'intermediario, ma non direttamente il passeggero.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Venezia (Italia) il 21 maggio 2021 — Agecontrol SpA / ZR, Lidl Italia Srl

(Causa C-319/21)

(2021/C 310/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Venezia

Parti nel procedimento principale

Appellante: Agecontrol SpA

Appellati: ZR, Lidl Italia Srl

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento UE n. 543/2011 della Commissione ⁽¹⁾, letto in combinato disposto con gli articoli 5, paragrafo 1, e 8 del medesimo regolamento e con gli articoli 113 e 113-bis del regolamento UE n. 1234/2007 ⁽²⁾ del Consiglio, del 22 ottobre 2007 debba essere interpretato nel senso di imporre la redazione di un documento di accompagnamento recante il nome ed il paese di origine dei prodotti ortofrutticoli freschi spediti preconfezionati o negli imballaggi originali predisposti dal produttore, durante il loro trasporto da una piattaforma di distribuzione di una società di commercializzazione ad un punto vendita della medesima società, indipendentemente dalla circostanza che su un lato dell'imballaggio sia presente la stampatura diretta indelebile o l'etichetta integrata nell'imballaggio o fissata ad esso, riportante le indicazioni esterne previste dal Capo I del regolamento UE n. 543/2011 (tra le quali quelle relative al nome ed al paese di origine dei prodotti) e che tali informazioni siano riportate anche nelle fatture emesse dal fornitore da cui la società che commercializza il prodotto l'ha acquistato e conservate presso gli uffici contabili di quest'ultima e su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto sul quale viaggia il prodotto.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU 2011, L 157, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rieti (Italia) il 26 maggio 2021 —
Procedimento penale a carico di G.B., R.H.**

(Causa C-334/21)

(2021/C 310/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Rieti

Imputati nel procedimento principale

G.B., R.H.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 ⁽¹⁾, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, in forza anche dei principi stabiliti dalla stessa [Corte di giustizia dell'Unione europea] nella sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C-746/18, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, prevista dall'articolo 132, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003, la quale renda il pubblico ministero, organo dotato di piene e totali garanzie di indipendenza e autonomia come previsto dalle norme del Titolo IV della Costituzione italiana, competente a disporre, mediante decreto motivato, l'acquisizione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale.
- 2) Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se sia possibile fornire ulteriori chiarimenti interpretativi riguardanti una eventuale applicazione irretroattiva dei principi stabiliti nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, tenuto conto delle preminenti esigenze di certezza del diritto nell'ambito della prevenzione, accertamento e contrasto di gravi forme di criminalità o minacce alla sicurezza.